

Informative e news per la clientela di studio

Le news di luglio	2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali private	4
Rese note le deduzioni degli autotrasportatori per il 2025 e in scadenza la richiesta di rimborso accise	6
Rinviato al 31 dicembre 2025 l'obbligo di comunicare le PEC degli amministratori in CCIAA	8
Esaurite le risorse per il credito di imposta 4.0 relativo a investimenti effettuati nel 2025	10
Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025: principali novità del concordato preventivo biennale 2025/2026	11
Il decreto fiscale scioglie ogni dubbio riguardo alla partenza della riforma Ets dal prossimo 1° gennaio 2026	13
In Gazzetta il Correttivo-bis	16
In Gazzetta il Decreto Fiscale	28
Modifiche Iva del D.L. n. 84/2025	35
Ai fini dell'applicazione del regime Iva di esenzione, l'Agenzia distingue tra prestazioni sanitarie e prestazioni socio-assistenziali	37
Nuovi chiarimenti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo	40
Individuate le disposizioni di coordinamento fiscale IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili del nuovo OIC 34	42

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'acquisto e la vendita di veicoli aziendali	45
--	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2025	50
---	----

Informative e news per la clientela di studio

REGIME TRANSITORIO CRIPTOVALUTE

L'OAM, organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità introdotte dal c.d. Decreto Omnibus (D.L. n. 95/2025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno, in tema di criptovalute; in particolare, viene evidenziata la proroga al 30 giugno 2026 del regime transitorio per gli operatori in criptovalute.

(OAM - comunicato stampa del 1° luglio 2025)

ENEA – AL VIA LA COMUNICAZIONE DEI BONUS

L'ENEA con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus (Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013) e c.d. Bonus Casa (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986 e art. 16, D.L. n. 63/2013).

Sarà possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

(ENEA – nota del 30/06/2025)

NO ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN CASO DI SEQUESTRO PENALE

Con risposta a interpello n. 172/E/2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il sequestro penale non consente la compensazione orizzontale in caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro.

(Agenzia delle Entrate – interpello n. 172 del 30/6/2025)

MODIFICHE AL REGIME DEL MARGINE PER LA CESSIONE DI BENI USATI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno il D.L. n. 95/2025, in vigore dal 1° luglio, con diverse novità in ambito fiscale. Tra le misure attese le modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

(GU – D.L. n. 95/2025)

BANDO ISI INAIL

Come di consueto, INAIL ha pubblicato il Bando ISI 2024 con il quale finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e dalla Legge n.208/2015.

(INAIL – bando 2025)

IL MEF EMANA 3 DECRETI

Il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni Decreti, tutti in data 27 giugno 2025, concernenti le modalità di attuazione dell'affrancamento delle riserve, la gestione delle perdite infragruppo e modifiche alla disciplina relativa alla maggiorazione del costo del lavoro per le assunzioni.

(D.M. 27 giugno 2025)

MODIFICATA LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE CER

È entrato in vigore il 26 giugno 2025 il nuovo Decreto MASE 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo collettivo.

(Mase – decreto 16 maggio 2025)

ESCLUSO L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA DI REVERSE CHARGE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 156/E/2025, ha escluso l'applicazione della regola di reverse charge per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel settore dell'agricoltura.

(AdE – risposta a interpello 16 giugno 2025)

Informative e news per la clientela di studio

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a Casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2024, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali Casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2024
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2025	1° acconto entro il 05/04/2025, 2° acconto entro il 05/08/2025 e saldo entro il 15/11/2025 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 31/10/2025	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito
Avvocati	www.cassaforens e.it	Mod. 5/2025 entro il 30/09/2025	1° rata entro il 30/09/2025 e 2° rata entro il 31/12/2025
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2025 entro il 30/10/2025	1° rata entro il 30/10/2025 e 2° rata entro il 30/12/2025
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 30/09/2025	Saldo entro il 30/09/2025 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 01/12/2025	Saldo entro il 20/12/2025 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragion ieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2025	Acconto entro il 16/09/2025 e saldo entro il 16/12/2025
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2024
Geometri	www.cassageom etri.it	Comunicazione entro il 30/09/2025	Saldo entro il 07/10/2025 (rateizzabile)

Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione entro il 30/09/2025	Saldo entro il 31/10/2025 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2025 entro il 10/09/2025	Saldo in 3 rate l'ultima entro il 10/12/2025
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2025 entro il 31/10/2025	Saldo entro il 31/12/2025 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2025 per la quota B entro il 31/07/2025	Saldo quota B entro il 31/10/2025 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30/09/2025	Saldo entro il 30/09/2025
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 01/10/2025	Saldo entro il 01/10/2025
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2025 entro il 30/11/2025	Saldo entro il 28/02/2026



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe, anche a seguito della recente pubblicazione del D.L. 84/2025 che ha prorogato dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 il termine per il versamento del saldo 2024 (derivante dalla dichiarazione dei redditi) per i soggetti ISA.

RESE NOTE LE DEDUZIONI DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2025 E IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO ACCISE

Il MEF in data 13 giugno ha comunicato l'importo delle agevolazioni fiscali per il 2025 a favore degli autotrasportatori e relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate come previsto dall'art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2024 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.



L'agevolazione fiscale spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Sul medesimo tema si ricorda che alle scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2025 è possibile presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente l'apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati rispettivamente tra il 1° gennaio e 31 marzo, 1° aprile e 30 giugno, 1° luglio e 30 settembre, 1° dicembre e 31 dicembre.

Possono beneficiare di questa agevolazione, solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Ne consegue che dal 1° al 31 luglio 2025 sarà possibile presentare le dichiarazioni relative ai consumi di carburante effettuati nel II trimestre 2025 (nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26.06.2025 n. 382555).

Con la Determinazione direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata, inoltre, disposta l'attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti uffici locali Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:

- ufficio ADM Emilia 1;
- ufficio ADM Emilia 2;
- ufficio ADM Emilia 3;

- ufficio ADM Emilia 4;
- ufficio ADM Romagna 1;
- ufficio ADM Romagna 2;
- ufficio ADM Marche 1;
- ufficio ADM Marche 2.

Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.

Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte e inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l'esercente avrà cura di utilizzare i "software Autotrasportatori" aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data.

Periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025	Il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. (Dichiarazione - Quadro A-1)
Periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025	Per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri, in ragione dell'aliquota d'accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri. (Dichiarazione - Quadro A-2)
Per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell'aliquota ridotta d'accisa di 617,40 euro per mille litri. (Dichiarazione - Quadro A-3)	

Per la fruizione del rimborso dell'importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

- mediante compensazione utilizzando il codice tributo 6740,
- restituzione in denaro.

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L'OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA

Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale. Ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Con nota 43836 del 12 marzo, il MIMIT ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere il nuovo adempimento la cui scadenza era fissata nello scorso 30 giugno 2025. Circa la data di ultimazione dell'adempimento il MIMIT aveva disposto quanto segue:

"In ragione dell'assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell'informazione», con riferimento all'ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell'amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.".



Pertanto, il 30 giugno era indicato come termine nella nota del Mimit.

A seguito di svariati dubbi e proteste, con nota 654 del 25 giugno 2025 il Mimit è intervenuto evidenziando che:

"in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi

interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale. Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese....Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data individuata (30 giugno 2025) genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito ... si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025”.



Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell'adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025.

Ne deriva quindi che:

Società costituite prima del 1° gennaio 2025	Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025	La comunicazione della PEC dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese

Informative e news per la clientela di studio

ESAURITE LE RISORSE PER IL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO A INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Lo scorso 17 giugno 2025 è stata aperta la piattaforma informatica 4.0 attraverso la quale le imprese possono presentare il modello di comunicazione “preventiva” per avere l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o fino al termine ultimo del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento).

In 24 ore esaurite le risorse disponibili

Dal giorno successivo, 18 giugno 2025, le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva utile per la prenotazione del credito di imposta hanno ricevuto il seguente esito: *“le risorse sono esaurite, in caso di nuova disponibilità saranno messe a disposizione secondo l’ordinamento delle richieste preventive pervenute”*.

Pertanto, pur trattandosi di un esito “negativo”, l’invio della comunicazione preventiva è ritenuto valido e viene assegnato un numero di protocollo secondo l’ordine cronologico di invio telematico. Dal 17 luglio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà alle singole imprese che hanno ricevuto l’esito “negativo” l’eventuale nuova disponibilità di risorse.



Per le imprese che, invece, avevano già comunicato sia in via preventiva sia in via di completamento gli investimenti agevolabili utilizzando i vecchi modelli approvati dal Decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati con il Decreto 15 maggio 2025: tali soggetti, però, potranno ordinariamente utilizzare il credito di imposta dopo la trasmissione della comunicazione di completamento.

La fruizione del credito di imposta

Si ricorda che il credito di imposta 4.0, per gli investimenti che rientrano nei nuovi obblighi comunicativi previsti dal Decreto 15 maggio 2025, è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo:

- la prima rata del credito di imposta è fruibile solo dopo la comunicazione di completamento, solo dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati dal Mimit all’Agenzia delle Entrate;
- la seconda rata dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- la terza rata dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

CIRCOLARE N. 9/E DEL 24 GIUGNO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026

La circolare n. 9/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta il principale documento interpretativo e operativo relativo al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il CPB, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e profondamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 (cd. "Decreto Correttivo-bis"), è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi.

Possono aderire al CPB le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Dal 2025, i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB. Sono altresì esclusi i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici. Si ricorda che l'adesione è riservata a chi, nel 2024, ha esercitato in via prevalente attività economiche per cui risultano approvati gli ISA e che non abbiano già aderito per il biennio 2024-2025.

La circolare dettaglia le seguenti modalità operative:

- l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma;
- il termine per l'adesione, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025 dal c.d. Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025);
- è necessario utilizzare il modello CPB 2025/2026, trasmettendolo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario.

Il c.d. Decreto Correttivo-bis ha introdotto limiti massimi di incremento del reddito concordato:

- +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10;
- +15% per punteggi tra 9 e <10;
- +25% per punteggi tra 8 e <9.

Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell'istituto.

I principali benefici fiscali previsti per l'adesione sono i seguenti:

- esonero dagli accertamenti induttivi: chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno;
- semplificazioni IVA: possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati;
- benefici ISA: esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati.

Per incentivare l'occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato.

La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili (ad esempio errori nei versamenti), il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall'avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB.

Nei diversi chiarimenti forniti nelle risposte ai quesiti, un aspetto di rilievo riguarda la rateizzazione delle plusvalenze:

- nel modello CPB, le quote di plusvalenze rateizzate (ex art. 86, TUIR) sono escluse dai righi CP4 e CP5: va indicata solo la quota che ha concorso al reddito d'impresa o alla base imponibile IRAP nell'anno di riferimento;
- il reddito concordato e il saldo finale vanno rettificati per la medesima quota, e l'opzione di rateizzazione deve essere regolarmente dichiarata;
- la circolare affronta anche altri quesiti pratici, come la gestione delle differenze da recesso nelle società di persone e la disciplina dei versamenti per le imprese familiari.

IL DECRETO FISCALE SCIoglie OGNI DUBBIO RIGUARDO ALLA PARTENZA DELLA RIFORMA ETS DAL PROSSIMO 1° GENNAIO 2026

Con una scelta legislativa che fa (e farà) parecchio discutere, il Legislatore ha in ogni caso messo la parola fine ai residui dubbi riguardanti l'effettiva e piena partenza della riforma degli Enti di Terzo Settore a partire dal prossimo 1° gennaio 2026. Va infatti ricordato che, nonostante il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) fosse già entrato in funzione nel novembre 2021, e quindi molti enti hanno già da allora potuto fregiarsi della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), l'effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti la parte "fiscale" della Riforma (ovvero gli 11 articoli – da 79 a 89 -che compongono il Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017, ovvero il c.d. Codice del Terzo Settore) era vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria prevista dall'art. 104 del Codice. Alla stessa stregua, anche con riferimento alla disciplina delle imprese sociali regolata dal D.Lgs. n. 112/2017, la decorrenza delle misure fiscali contenute nell'art.18 e quelle relative al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali contenute nell'art. 16, erano parimenti subordinate all'ottenimento della medesima autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Come è accaduto, quindi?

Facendo seguito alla emanazione di una cosiddetta "Comfort Letter", con la quale la Direzione Generale per la Concorrenza (DG COMP) insediata presso la Commissione Europea ha precisato che le misure prenotificate relative alla tassazione sul reddito (art. 79, comma 2-bis, art. 80 e art. 86 del Codice del Terzo Settore, nonché art. 18 del Codice dell'Impresa Sociale) non sembrano configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, TFUE in quanto non appaiono selettive, il Legislatore nazionale in occasione della recente emanazione del D.L. n. 84/2025 ha provveduto a modificare talune disposizioni dei Decreti Legislativi sopra citati nel modo che segue:

- all'art. 8 ha provveduto alla modifica dell'art. 110, comma 10 e art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017);
- al successivo art. 14 ha provveduto a modificare il comma 9 dell'art. 18, D.Lgs. n. 112/2017 in materia di imprese sociali.

Vediamo pertanto in forma schematica la portata delle citate modifiche.

Enti del Terzo Settore

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
COMMA 10 ART. 101 CTS	COMMA 10 ART. 101 CTS

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 77 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
COMMA 2 ART. 104 CTS Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività' del predetto Registro.	COMMA 2 ART. 104 CTS Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ai fini della decorrenza delle disposizioni contenute nel Titolo X del Codice, quindi, viene normativamente eliminata la previsione che ne subordina l'efficacia all'ottenimento di un'autorizzazione europea che a questo punto non è più necessaria, a eccezione della disciplina dei cosiddetti Titoli di solidarietà recata dall'art. 77 del Codice per i quali sarà necessario attendere il via libera da Bruxelles.

Per come la nuova disposizione è formulata, inoltre, la decorrenza delle disposizioni fiscali non sarà la medesima per tutti gli Enti del Terzo Settore in quando solo per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (cioè 1/1 – 31/12) la partenza avverrà dal 1° gennaio 2026 mentre, per i soggetti con esercizio a cavallo l'efficacia delle nuove disposizioni fiscali potrebbe avvenire anche molti mesi dopo (si pensi a un ente con esercizio sociale 1/9 – 31/8, per il quale le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice, a eccezione del richiamato art. 77, entreranno in vigore solo a partire dal 1° settembre 2026. Se si considera che talune disposizioni oggi applicabili – sulla base di quanto previsto negli art. 89 e 102 del Codice - cesseranno di produrre i loro effetti contestualmente alla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Titolo X (si pensi all'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 nonché alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art. 148, comma 3, TUIR), l'ipotesi sopra richiamata di un cambio di regime fiscale in corso d'anno non potrà che generare enormi problemi applicativi che l'Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente commentare.

Imprese Sociali

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
COMMA 9 ART. 18 D.LGS. 112/2017	COMMA 9 ART. 18 D.LGS. 112/2017

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	L'efficacia delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo e dell'articolo 16 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
--	--

Più articolate appaiono le modifiche apportate al D.Lgs. n. 112/2017 che riguardano la disciplina dell'impresa sociale. Infatti, pur nella conferma di una generale efficacia dell'impianto fiscale non più subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione europea ma vincolata temporalmente al "*periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025*" (valgono pertanto in questa sede le precedenti considerazioni svolte in merito ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), diverse sono le eccezioni ovvero le situazioni nelle quali sarà comunque necessario attendere comunque l'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Si tratta:

- della detrazione IRPEF del 30% riconosciuta a chi investe nell'impresa sociale;
- della deduzione IRES del 30% riconosciuta a chi investe nell'impresa sociale;
- delle detrazioni e deduzioni riconosciute a chi effettua atti di dotazione ed eroga contributi di qualsiasi natura in favore di Fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale.

Con riferimento, quindi, alla disciplina delle imprese sociali, in assenza dell'autorizzazione UE resteranno ancora inapplicabili quelle misure, mutate dall'esperienza delle start up e delle PMI innovative, che potrebbero rappresentare un sicuro incentivo alla proliferazione di questa particolare forma di ETS a vocazione prettamente commerciale.

IN GAZZETTA IL CORRETTIVO-BIS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 relativo alle «*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*», noto anche come Correttivo-bis. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI	
Art. 1	Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari Viene previsto che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti c.d. forfettari di cui all'art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell'allegato n. 2 alla Legge n. 145/2018, individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.
Art. 2	Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali Intervenendo sull'art. 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, viene previsto a regime il divieto, da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti MEF, di emissione di fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Art. 3	Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici Viene inserito il nuovo comma 1-ter, nell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento UE 2023/1804, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 180 giorni decorrenti dal 13 giugno 2025, saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

	Viene simultaneamente integrato il regime sanzionatorio previsto rispettivamente agli artt. 6, comma 2- <i>bis</i> , e 11, comma 2- <i>quinqüies</i> , D.Lgs. n. 471/1997 nonché agli artt. 31, comma 3, e 36, comma 6, D.Lgs. n. 173/2024.
Art. 4, comma 1	Modifica dei termini per la trasmissione delle CU per i redditi lavoro autonomo Intervenendo sull'art. 4, comma 6-<i>quinqüies</i>, D.P.R. n. 322/1998, viene previsto che: – per il 2025 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; – dal 2026 le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Art. 4, comma 2	Termini per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA Viene introdotta una nuova previsione nell'art. 1, comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 175/2014, ai sensi della quale, a decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-<i>bis</i>), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.
Art. 5	Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie Viene integralmente riscritto l'art. 12, D.Lgs. n. 1/2024, stabilendo che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con Decreto MEF.
Art. 6	Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfettari che effettuano acquisti intracomunitari Viene introdotta la nuova lett. e-<i>bis</i>), nell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, stabilendo che i soggetti c.d. forfettari versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile (c.d. reverse charge) di cui all'art. 17, D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 7	Abrogazione CPB per i soggetti c.d. forfettari Per effetto dell'abrogazione degli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è inibita la possibilità di aderire al CPB da parte dei c.d. soggetti forfettari di cui al D.Lgs. n. 190/2014.
Art. 8	Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il CPB Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, con effetto dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, prevedendo che le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: – per i contribuenti assoggettati all'IRPEF con l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), TUIR (43%); – per i contribuenti assoggettati all'IRES l'aliquota di cui all'art. 77, TUIR (24%).
Art. 9	Ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB Vengono introdotte, a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025, ulteriori cause di esclusione e di decadenza. Per effetto delle modifiche all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere: - il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR o a una STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero a una società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012. La causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-quinquies); - l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR (lett. b-sexies). Per effetto delle modifiche all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, viene meno il CPB se: – il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, e l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all'art. 4-bis,

	Legge n. 247/2012, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-<i>quinquies</i>); – l'associazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, ovvero la STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011, ovvero la società tra avvocati di cui all'art. 4-<i>bis</i>, Legge n. 247/2012, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di CPB nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata (lett. b-<i>sexies</i>).
Art. 10	Concetto di conferimento come causa di cessazione ed esclusione dal CPB Con norma di interpretazione autentica viene affermato che ai fini dell'applicazione della causa di esclusione e di cessazione dal CPB dagli artt. 11, comma 1, lett. b-<i>quater</i>), e 21, comma 1, lett. b-<i>ter</i>), D.Lgs. n. 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda.
Art. 11	Termine di adesione al CPB Modificando l'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, viene previsto che il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Art. 12	Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l'elaborazione della proposta di CPB Viene modificato l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, limitando l'intervento del Garante della privacy ai soli casi in cui il Decreto introduce modifiche sostanziali alla metodologia di calcolo.
Art. 13	Deduzione del costo del lavoro incrementale Vengono introdotte alcune modifiche, che in deroga a quanto previsto dall'art. 3, Legge n. 212/2000 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB relative al biennio 2025-2026, alla deduzione del costo del lavoro incrementale. Per il reddito di lavoro autonomo, intervenendo sull'art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, viene esclusa dal calcolo, con la nuova lett. b-<i>ter</i>), del comma 1, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, nonché con le modifiche al successivo comma 2, ai fini della variazione del reddito si deve tener conto anche della maggiorazione del costo del lavoro. Per il reddito di impresa sono previste identiche modifiche per effetto delle variazioni all'art. 16, D.Lgs. n. 13/2024.

Art. 14	Introduzione di soglie per le proposte di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale Viene introdotto il nuovo comma <i>3-bis</i>, all'art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, prevedendo che la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, della misura: a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10; b) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; c) del 25%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. Inoltre, il successivo nuovo comma <i>3-ter</i>, stabilisce che laddove la proposta, tenuto conto di quanto sopra, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia "ordinaria", la limitazione di cui al comma <i>3-bis</i>, non trova applicazione. Infine, il nuovo comma <i>3-quater</i>, stabilisce che le soglie del comma <i>3-bis</i>, trovano applicazione anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
Art. 15	Cause di decadenza dal CPB Intervenendo sull'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, vengono integrate le cause di decadenza dal CPB prevedendola nel caso di omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-<i>bis</i>, D.P.R. n. 600/1973, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-<i>bis</i>, comma 3, D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, tale causa di decadenza non può più essere sanata in caso di regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	
Art. 16	Vengono introdotte numerose modifiche al contenzioso tributario. Potere di certificazione di conformità Viene modificato l'art. 25-<i>bis</i>, comma 5-<i>bis</i>, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Inoltre, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non

è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.
Identica modifica viene introdotta all'art. 72, comma 6, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).

Deliberazioni del collegio giudicante

Viene sostituito il comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che la CGT, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della CGT di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.

Identica modifica viene introdotta all'art. 84, comma 1, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).

Pagamento del tributo in pendenza di processo

Modificando l'art. 68, comma 2, primo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della CGT, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Identica modifica viene introdotta all'art. 126, comma 2, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).

Giudizio di ottemperanza

Viene integrato l'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, stabilendo che il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo PEC ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

Identica modifica viene introdotta all'art. 129, comma 3, D.Lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della Giustizia Tributaria).

Altre modifiche

Intervenendo sull'art. 4, D.Lgs. n. 220/2023, introducendo, in particolare il comma 2-bis per effetto del quale la previsione di cui all'art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, ai

	sensi del quale le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione, si applica sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal 13 giugno sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.
MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO	
Art. 17	Modifiche in materia doganale e del sistema sanzionatorio doganale e delle accise Vengono introdotte consistenti modifiche all'Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024. Sanzioni penali La lett. e), del comma 2, dell'art. 88, ai sensi del quale oltre alla multa è prevista la reclusione da 3 a 5 anni viene sostituita prevedendo che ciò accade quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro. Viene, inoltre introdotta una nuova previsione che scatta quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 500.000 euro. Per effetto della sostituzione del comma 3 è, infine, prevista la reclusione fino a 3 anni: – quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro; – quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Sanzioni amministrative Sostituendo il comma 1, dell'art. 96, viene stabilito che è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro, e, per le violazioni di cui all'art. 79, in misura non inferiore a 1.000 euro, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'art. 88, commette le violazioni di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro;

b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000 euro.

Inoltre, viene modificato il primo periodo del successivo comma 13, prevedendo che non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'art. 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Da ultimo, integrando il successivo comma 14, è previsto che nei casi di cui all'art. 79, quando l'Autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80% al 150% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a 500 euro.

Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative

Viene integralmente sostituito l'art. 112, relativo all'estinzione del reato e alle cause di non punibilità, stabilendo che salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con Provvedimento dell'Agenzia. I delitti di contrabbando, di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lett. a), b), c), limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la Pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), a-bis), b) e b-bis), D.Lgs. n. 472/1997, e all'art. 14, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. n. 173/2024, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'art. 240, comma 2, c.p..

Infine, per effetto della sostituzione all'art. 118, relativo alla gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate, del comma 8, salvi i casi di cui all'art. 240, c.p. e all'art.

	94, comma 2, e, qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Art. 18	Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 Viene modificato l'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, escludendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Art. 19	Definizione agevolata delle sanzioni tributarie e norme di coordinamento Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 472/1997, stabilendo che il ravvedimento parziale è ammesso anche se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24, Legge n. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, D.Lgs. n. 218/1997 (lett. b-<i>quinquies</i>, dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). All'art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, disciplinante la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, è aggiunto il comma 1-bis, stabilendo che nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 1 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono introdotte modifiche anche al D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali). L'art. 15, D.Lgs. n. 173/2024, disciplinante il ravvedimento parziale, viene integrato, ai fini di coordinamento, con le ipotesi di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. g). Per quanto concerne l'irrogazione immediata e la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale, disciplinate dall'art. 20, D.Lgs. n. 173/2024, per effetto del nuovo comma 5-bis, nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal precedente comma 5 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. All'art. 36, D.Lgs. n. 173/2024, viene integrato il comma 6, ai sensi del quale per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. n. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione

	amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, prevedendo che tali disposizioni si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015. Integrandolo il comma 9 è stabilito che la sanzione per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 127/2015. Vengono apportate per questioni di coordinamento modifiche anche all'art. 37, D.Lgs. n. 173/2024, in tema id sanzioni accessorie. Da ultimo viene introdotto il nuovo comma 1-bis, nell'art. 95, D.Lgs. n. 173/2024, stabilendo che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli artt. da 74 a 85, D.Lgs. n. 173/2024, e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 20	Modifica regime sanzionatorio imposta di registro Vengono apportate alcune modifiche all'art. 69, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 prevedendo che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19, D.P.R. n. 131/1986, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45% dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di 150 euro. Le stesse previsioni, per ragioni di coordinamento, vengono introdotte anche all'art. 41, D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Sanzioni Tributarie e Amministrative).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO	
Art. 21	Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 218/1997, disciplinante l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, adesso l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati possono essere definiti con adesione del contribuente. Intervenendo sull'art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997, viene previsto che il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter,

	non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. All'art. 7, comma 1-ter, D.Lgs. n. 218/1997, è introdotta l'ulteriore previsione per cui l'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997, l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili. Per effetto del nuovo art. 9-bis, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, viene confermato che la consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Viene al contrario soppressa la previsione per cui nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/1997, alla comunicazione prevista deve essere allegata l'istanza prevista dall'art. 40-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata e alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Infine, è stabilito che l'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al richiamato art. 40-bis, D.P.R. n. 600/1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'art. 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. Da ultimo vengono apportate modifiche all'art. 12, D.Lgs. n. 218/1997, relativo alla definizione di altre imposte indirette, introducendo la previsione nel comma 1-bis per cui laddove all'esito delle controdeduzioni di cui all'art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Infine, modificando il successivo comma 1-ter il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
Art. 22	Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento Viene stabilito che con decorrenza 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 23	Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato Viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i> nell'art. 38-<i>bis</i>, D.P.R. n. 600/1973, prevedendo che gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti <i>de minimis</i> non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10, D.M. n. 115/2017, in deroga ai termini ordinari previsti, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione. Inoltre, il nuovo comma 2-<i>bis</i> dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti <i>de minimis</i> non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'art. 10, D.M. n. 115/2017, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
---------	--

Informative e news per la clientela di studio

IN GAZZETTA IL DECRETO FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il D.L. 84/2025 relativo a *“Disposizioni urgenti in materia fiscale”*. Il Decreto si compone di 16 articoli e, come previsto dall'articolo 16, entra in vigore a decorrere dal 18 giugno 2025. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1, comma 1, lett. a)	Tassazione separata Viene modificato l'art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
Art. 1, comma 1, lett. b)	Lavoro dipendente Viene integrato l'art. 51, comma 5, TUIR, precisando che le nuove regole, previste per i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, L. n. 21/1992, valgono per quelle sostenute nel territorio dello Stato.
Art. 1, comma 1, lett. c) - g)	Lavoro autonomo Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. All'art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis stabilendo che, in deroga all'esenzione prevista per il rimborso delle spese sostenute in forza dell'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, L. n. 21/1992, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Tale deroga si applica anche per quanto riguarda l'IRAP. Sempre l'art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con: - comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e - comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l'esercizio di attività

	professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-<i>bis</i>, TUIR, costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-<i>bis</i>), TUIR. In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-<i>bis</i> nell'art. 54-<i>ter</i>, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall'art. 54-<i>septies</i>, TUIR, viene modificato il comma 2, primo periodo, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-<i>bis</i>, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997.
Art. 1, comma 1, lett. h)	Reddito di impresa Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all'art. 109, TUIR, sono inseriti: - comma 5-<i>bis</i>, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997; - comma 5-<i>ter</i>, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 1, comma 1, lett. i)	Operazioni straordinarie e attività professionali Per effetto del nuovo comma 4-<i>bis</i> dell'art. 177-<i>bis</i>, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all'art. 10-<i>bis</i>, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui all'art. 177-<i>bis</i>, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.
Art. 2	Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite Reddito di impresa Viene modificato l'art. 84, comma 3-<i>ter</i>, TUIR, stabilendo che, nei casi disciplinati dal precedente comma 3-<i>bis</i>, le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-<i>bis</i>, comma 1, c.c., e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, c.p.c., ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3. Fusione Intervenendo sull'art. 172, comma 7, TUIR, è stabilito che, per quanto concerne le perdite delle società che partecipano alla fusione, ai fini della determinazione del riporto in diminuzione del reddito della società post fusione, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'art. 2504-<i>bis</i>, c.c.. Conferimento Intervenendo sull'art. 176, TUIR, viene introdotto il comma 5-<i>bis</i>, ai sensi del quale alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173, comma 10, TUIR, in tema di scissione, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.
Art. 3	Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 216/2023, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni

	occupazionali verificatesi in società controllate e non più anche collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Art. 4	Disciplina CFC A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, vengono introdotte novità in tema di società estere controllate; infatti per effetto delle modifiche al comma 4-bis dell'art. 167, TUIR, ai fini del calcolo della tassazione effettiva inferiore al 15% (comma 4, lett. a)), l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'art. 12, Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. Inoltre, viene sostituito il successivo comma 4-ter stabilendo che la tassazione effettiva di cui al precedente comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8, Direttiva (UE) 2016/1164, un importo pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al sopra non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b). Intervenendo sul comma 9 viene prevista, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, la detraibilità anche dell'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis.

Art. 5	Disallineamento da ibridi Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 61, D.Lgs. n. 209/2023, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in vigore al 29 dicembre 2023, si applicano le previsioni contenute nel comma 6-<i>bis</i> dell'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, se la documentazione ivi indicata è predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del Decreto MEF e se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Art. 6	Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU Per il solo 2025, derogando a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, i Comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, inclusi i Comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025.
Art. 7	Agevolazioni per il biodiesel Modificando l'art. 3-<i>quiquies</i>, comma 2-<i>bis</i>, D.L. n. 57/2023, il programma pluriennale relativi alle agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal D.Lgs. 504/1995, ha una durata di 6 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto previsto dal successivo comma 2-<i>ter</i>, con cui è previsto che devono essere stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-<i>bis</i>, nonché di fornitura all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità. Infine, il nuovo comma 2-<i>bis</i>.1, stabilisce che le disposizioni del comma 2-<i>bis</i> si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE.
Art. 8	Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore Viene stabilito che la disciplina fiscale prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.

Art. 9	Reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica Viene modificato l'art. 17, comma 6, lett. <i>a-quinquies</i>), D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che la deroga del precedente comma 5 si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) fino ad <i>a-quater</i>), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di una misura di deroga comunitaria. In attesa della deroga, l'opzione del prestatore e del committente affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.
Art. 10	Disposizioni in materia di split payment Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti IVA.
Art. 11	Disposizioni in materia di accise Vengono apportate modifiche in relazione alle accise; in particolare viene introdotto il nuovo comma <i>4-bis</i> nell'art. 8, D.Lgs. 43/2025, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 1, D.Lgs. 504/1995, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta del Decreto di cui all'articolo 33-ter, comma 2, D.Lgs. 504/1995. Viene, per motivi di coordinamento modificato anche il comma 1.
Art. 12	Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Inoltre, non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'art. 1, D.L. n. 167/2024, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'art. 1, comma 2, Legge n. 189/2024.

Art. 13	Differimento per il 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali Viene disposta la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro). Beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quali società, associazioni e imprese soggette agli Isa) e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, Srl in trasparenza e imprese familiari). Il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA. Sono compresi nella proroga: - i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi PF 2025; - le imposte sostitutive; - la cedolare secca; - l'IVIE; e - l'IVAFE. I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. È, inoltre, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025. Per quanto riguarda le società di capitali, essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell'esercizio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d'esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti derivanti dal modello Redditi SC 2025 devono essere effettuati ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).
Art. 14	Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali Viene stabilito che la disciplina fiscale previste dal D.Lgs. n. 112/2017 entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.

MODIFICHE IVA DEL D.L. N. 84/2025

Il D.L. n. 84/2025, introduce 2 importanti modifiche alla disciplina IVA dello split payment (art. 17-bis, D.P.R. n. 633/1972) e dell'inversione contabile (art. 17, D.P.R. n. 633/1972).

Split payment

Dal 1° luglio 2025 le società quotate sono uscite dal perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, e a tal fine assume particolare rilevanza il momento di emissione della fattura elettronica. L'istituto dello split payment (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972), introdotto in Italia per contrastare l'evasione dell'IVA, prevede che per le operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (tra cui, fino al 30 giugno 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB) l'IVA venga versata direttamente dall'acquirente all'Erario, anziché dal fornitore. L'art. 10, D. L. 84/2025, recependo la decisione UE 2023/1552, ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, escludendo così le società quotate dal perimetro dello split payment a partire dallo scorso 1° luglio 2025.

L'aspetto più importante riguarda l'individuazione della data di emissione della fattura elettronica come elemento discriminante per stabilire se un'operazione debba essere assoggettata o meno allo split payment. In particolare, la data riportata nel campo "data" della fattura elettronica rappresenta lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Tuttavia, la sola data formale non è sufficiente: occorre, infatti, considerare anche il momento di effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta, elementi che possono incidere sulla corretta individuazione del regime applicabile.

Operativamente, per i fornitori delle società quotate è necessario distinguere tra fatture immediate e fatture differite:

- nel primo caso (fattura immediata) il documento deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (consegna del bene o incasso del corrispettivo). Se la consegna è avvenuta il 30 giugno 2025, la fattura può essere emessa fino al 12 luglio, ma l'operazione rientra nel regime dello split payment in quanto la data di emissione deve risultare non oltre il 30 giugno;
- nel secondo caso (fattura differita) il documento può essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma la data da indicare deve corrispondere all'ultima operazione del mese di riferimento o, convenzionalmente, alla fine del mese stesso. In tal modo, la fattura differita relativa a operazioni di giugno 2025, anche se emessa a luglio, rientrerà nello split payment in quanto si tratta di operazioni effettuate in un periodo (giugno 2025) in cui il

regime è ancora applicabile per le operazioni effettuate nei confronti delle predette società quotate.

La modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 non intacca gli altri soggetti destinatari del regime di scissione dei pagamenti, per i quali è quindi necessario anche dopo il 30 giugno 2025, applicare le stesse regole già in essere alla predetta data.

Reverse charge

Il D.L. n. 84/2025 elimina i vincoli oggettivi previsti dalla precedente normativa (Legge n. 207/2024), che limitavano il reverse charge ai soli casi con prevalente impiego di manodopera presso il committente e utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest'ultimo. Queste condizioni, di fatto inapplicabili alla maggioranza dei contratti di trasporto, vengono sostituite da un criterio universale:

- il meccanismo si applica ora a tutte le prestazioni di autotrasporto merci e logistica, indipendentemente dalle modalità operative o dalla struttura contrattuale;
- l'estensione include appalti, subappalti e affidamenti a consorziati, uniformando il trattamento fiscale lungo l'intera filiera.

In attesa del via libera europeo (previsto dall'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE), il Decreto istituisce un regime opzionale triennale:

- committente e prestatore possono concordare che il versamento IVA sia effettuato direttamente dal committente entro il giorno 16 del mese successivo alla fattura;
- il prestatore rimane solidalmente responsabile dell'imposta, senza possibilità di compensazione;
- i subappaltatori possono aderire autonomamente all'opzione, indipendentemente dalle scelte degli altri soggetti della filiera.

Il D.L. n. 84/2025 segna un passo decisivo verso un sistema IVA più robusto nel trasporto merci, sebbene la sua efficacia piena dipenda dalla ratifica comunitaria. Le imprese devono prepararsi a gestire il regime transitorio, valutando l'opzione in un'ottica di efficienza e riduzione del rischio.

Informative e news per la clientela di studio

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME IVA DI ESENZIONE, L'AGENZIA DISTINGUE TRA PRESTAZIONI SANITARIE E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Con riferimento alle entità (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali, ecc.) che operano in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, non sempre risulta agevole definire il corretto ambito di applicazione delle specifiche ipotesi di esenzione previste dai punti 18) e 27-ter) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972, considerato che le stesse "combinano" aspetti sia di carattere oggettivo che soggettivo ai fini della loro applicazione.

In particolare, sono ritenute meritevoli dell'applicazione della disciplina di esenzione ai sensi delle richiamate disposizioni:

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99, Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF (punto 18);
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41, Legge n. 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (punto 27-ter).

Recentemente, con la risposta alla istanza di interpello n.163/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare il caso di una Fondazione il cui scopo e finalità prevalente è promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria e che ha ottenuto l'accreditamento dalla Regione per lo svolgimento delle attività di cure domiciliari, stipulando un contratto di scopo per prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (in breve SSN) per gli ultrasessantacinquenni.

Nell'ambito della citata attività di cure domiciliari (considerata socio sanitaria), sono previsti:

- interventi in solvenza (cioè a pagamento);
- interventi a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni

e vi rientrano:

- prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche, di assistenza psicologica erogate da soggetti iscritti ai relativi Albi;
- prestazioni della cura alla persona erogate da Operatori Socio Sanitari (in breve OSS), soggetti non iscritti in alcun Albo (prestazioni che rappresentano una parte minoritaria delle cure domiciliari, tali da potersi considerare accessorie alle prestazioni principali, che sono invece sanitarie).

Nel valutare il trattamento (di esenzione piuttosto che di imponibilità) applicabile alle 2 descritte tipologie di operazioni, l'Agenzia delle Entrate, fornisce valutazioni in merito ai criteri da seguire al fine di trattare la prestazione come "unica" (e quindi con il medesimo trattamento fiscale), piuttosto che 2 o più prestazioni autonome che devono essere pertanto valutate separatamente (ciascuna con il proprio trattamento fiscale).

Richiamando la precedente risposta a interpello n. 118/E/2020 l'Agenzia delle Entrate afferma che:

"Per decidere, ai fini dell'IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. (...)".

Non ravvisando, nel caso della Fondazione in precedenza descritto, la sussistenza di una prestazione prevalente rispetto ad altre a essa accessorie, apparendo tutte egualmente rilevanti, l'Agenzia delle Entrate conclude che le richiamate prestazioni di carattere sanitario e socio-assistenziali debbano essere valutate separatamente. Indi per cui ritiene che:

- alle prestazioni erogate dalla Fondazione per il tramite degli operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, sia applicabile l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n.18), D.P.R. n. 633/1972;
- alle prestazioni rese dalla Fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari (OSS), sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, non possa essere applicata l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie;
- a tali ultime prestazioni non può neppure trovare applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dal successivo n.27-ter) del citato art. 10, D.P.R. n. 633/1972, atteso che la Fondazione in questione non può essere qualificata come "ente avente finalità di assistenza sociale", in quanto, come dalla

stessa dichiarato, le prestazioni dalla stessa svolte *“vengano considerate prestazioni socio sanitarie da parte della sanità pubblica non con riferimento alla tipologia e alla prevalenza dei servizi svolti, ma solo al fatto che sono prestazioni da svolgersi presso l'abitazione del richiedente [...] ; questo nulla toglie al fatto che la prestazione è e rimane quella della professione sanitaria.[...]”*.

NUOVI CHIARIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La risposta a interpello n. 171/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate contiene importanti chiarimenti in relazione alle nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con particolare riguardo al "nuovo" principio di onnicomprensività nell'art. 54, TUIR. Tre quesiti sono stati avanzati da un'associazione professionale tra commercialisti in merito al trattamento fiscale di interessi attivi da conto corrente, premio di assicurazione professionale riaddebitato e differenziale da cessione di bonus edilizi.

1

In relazione al primo aspetto, l'Agenzia delle Entrate richiama il nuovo comma 3-bis dell'art. 54, TUIR (introdotto dal D.L. n. 84/2025), secondo cui *"gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale"* e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tali interessi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 600/1973, e non vanno inclusi tra i ricavi professionali.

2

Passando al secondo aspetto, l'associazione, stipulando una polizza professionale per sé e altri soggetti, sostiene il premio e poi riaddebita pro-quota la spesa ai coassicurati. L'Agenzia delle Entrate conferma, in linea con quanto già previsto per il riaddebito degli spazi comuni, che solo la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell'associazione è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, mentre le somme incassate a titolo di riaddebito non costituiscono provento rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite in relazione all'attività artistica o professionale.

3

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, l'associazione ha acquistato un credito d'imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. Chiede se il differenziale (utile) sia tassabile come reddito di lavoro autonomo e in quale periodo d'imposta vada imputato. L'istante ritiene che il differenziale non sia imponibile, non essendo corrispettivo di prestazione professionale, e che, se

tassabile, debba essere imputato per cassa al momento dell'utilizzo in compensazione. L'Agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente risposta a interpello n. 472/E/2023 (che all'epoca aveva escluso dal reddito tale differenziale in presenza del vecchio testo dell'art. 54, TUIR), precisa che con il nuovo principio di onnicomprensività, assumono rilevanza tutte le somme e valori percepiti *"in relazione all'attività artistica o professionale"*, con la conseguenza che il valore nominale del credito utilizzato in compensazione e il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. In merito al momento di imputazione (in base al principio di cassa), il costo è deducibile nell'anno di acquisto, mentre il valore nominale rileva per cassa negli anni di utilizzo in compensazione.

INDIVIDUATE LE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FISCALE IRES E IRAP CON RIFERIMENTO ALLE REGOLE CONTABILI DEL NUOVO OIC 34

Il MEF, con Decreto del 27 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito internet, in attuazione dell'art. 4, comma 7-*quinquies*, D.Lgs. n. 38/2005, ha individuato le disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP con riferimento alle regole contabili derivanti dall'adozione del nuovo OIC 34 "Ricavi", e alle modifiche ai principi contabili nazionali OIC 16 e OIC 31. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, dell'OIC 34 e delle modifiche agli OIC 16 e OIC 31.

Costi per l'ottenimento del contratto

L'art. 2, stabilisce la deducibilità ai sensi dell'art. 108, TUIR, dei costi per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, ai sensi del par. A.13 dell'Appendice A dell'OIC 34. Si ricorda che tali costi sono iscritti nelle immobilizzazioni immateriali solo se:

- sono sostenuti specificatamente per un contratto di vendita;
- l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo; e
- tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.

Tuttavia, se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a conto economico quando sostenuti.

Corrispettivi variabili

L'art. 3, coordina la nuova rappresentazione contabile delle operazioni commerciali, regolate con "*corrispettivo variabile*" prevista dall'OIC 34, con il mantenimento, in deroga al principio di derivazione rafforzata, della classificazione fiscale di "*accantonamento*" per le penali legali e contrattuali, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, D.M. n. 48/2009 e dell'art. 9, D.M. 8 giugno 2011, applicabili in virtù dell'art. 2, D.M. 3 agosto 2017.

In particolare, si stabilisce la concorrenza delle variazioni del corrispettivo di cui al par. 15 dell'OIC 34, derivanti da penali legali e contrattuali, alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse. Si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109, comma 4, TUIR.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, tali disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

Vendita con reso

L'art. 4, prevede che l'importo rilevato in base alla corretta applicazione del par. 28 dell'OIC 34 corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri. Si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109, comma 4, TUIR.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, tali disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

Costi di smantellamento e di rimozione dei cespiti

L'art. 6, prevede che i costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito di cui al par. 40A dell'OIC 16, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell'art. 110, TUIR; inoltre, gli stessi si considerano ammortamenti deducibili ai sensi degli art. 102 e 103, comma 2, TUIR. Tali criteri si rendono applicabili anche agli aggiornamenti di stima dei costi ivi indicati, capitalizzati ai sensi del secondo periodo del par. 19A dell'OIC 31.

Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e rimozione del cespite o ripristino di cui sopra si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

Gli aggiornamenti di stima dei costi, di cui sopra, imputati a Conto economico ai sensi del terzo periodo del par. 19A dell'OIC 31, si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti non deducibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. 8 giugno 2011, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

Nel caso in cui gli aggiornamenti di stima non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti, ai fini fiscali, deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito; a tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di cui sopra e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

Le presenti regole si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS. In tal caso, l'art. 7, stabilisce che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; inoltre, per tali soggetti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile, generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, coerenti con le

disposizioni di cui al presente Decreto. Per i periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con quanto disposto all'art. 6.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA (se l'acquisto risulta comunque inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "*genuina*" e non si tratti di un cosiddetto "*falso autocarro*"). In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			1.760	
IVA su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	A	IVA su acquisti indetraibile		2.640
-----------------------	---	------------------------------	--	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% : 2 = 2.830$;
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% : 2 = 2.259,50$;
- di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.830 - 451,90 = 2.378,10$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
Ammortamento autovetture non deducibile			2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile			451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

- l'IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;

- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $20.000 \times 25\% : 2 = 2.500$;
- di cui ammortamento deducibile: $2.500 \times 70\% = 1.750$;
- di cui ammortamento non deducibile: $2.500 - 1.750 = 750$.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	A	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non deducibile			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui IVA IVA	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		IVA a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'IVA è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		IVA a debito		2.200

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2025 al 15 agosto 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

mercoledì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 21 luglio

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall'art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

venerdì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

giovedì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.